



Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Tolgamoà'schèft Hoa Valzegu' ont Bersntol

Regolamento
per l'utilizzo consapevole, responsabile
e sicuro dei sistemi
di Intelligenza Artificiale (IA)
Artificial Intelligence (AI)

***** __ *****

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 - Oggetto.....	3
Art. 2 - Finalità.....	3
Art. 3 - Ambito di applicazione.....	3
TITOLO II - PRINCIPI DI UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE	4
Art. 4 - Centralità della persona e supervisione umana	4
Art. 5 - Responsabilità dell'utente utilizzatore.....	4
Art. 6 - Trasparenza.....	4
Art. 7 - Sostenibilità ambientale	5
TITOLO III - SISTEMI AUTORIZZATI E SICUREZZA.....	6
Art. 8 - Sistemi di Intelligenza Artificiale autorizzati.....	6
Art. 9 - Requisiti dei sistemi autorizzati.....	6
Art. 10 - Account e credenziali.....	6
Art. 11 - Sistemi di IA di soggetti terzi.....	6
TITOLO IV - PROTEZIONE DEI DATI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE.....	8
Art. 12 - Protezione dei dati personali.....	8
Art. 13 - Proprietà intellettuale e diritto d'autore.....	8
TITOLO V - UTILIZZO DELL'IA GENERATIVA	9
Art. 14 - Formulazione dei prompt.....	9
Art. 15 - Attività consentite	9
Art. 16 - Attività vietate	9
TITOLO VI - FORMAZIONE, COMPETENZE E CONTROLLO.....	11
Art. 17 - Formazione e alfabetizzazione in materia di IA	11
Art. 18 - Sicurezza informatica e segnalazioni	11
Art. 19 - Competenze e monitoraggio.....	11
Art. 20 - Responsabilità e conseguenze delle violazioni.....	12
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI.....	13
Art. 21 - Coordinamento con la normativa vigente	13
Art. 22 - Aggiornamento del Regolamento	13
Art. 23 - Pubblicazione e diffusione.....	13
Art. 24 - Entrata in vigore	13
Art. 25 - Norma transitoria	14
ALLEGATO A - ELENCO DEI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE AUTORIZZATI	15

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i principi e le regole per l'adozione e l'utilizzo consapevole, responsabile, etico, sicuro e sostenibile dei sistemi di Intelligenza Artificiale, denominata anche "IA" o Artificial Intelligence "AI", nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, di seguito denominata "Comunità".
2. Il Regolamento disciplina in particolare l'utilizzo dei sistemi di IA generativa quali strumenti di supporto alle attività svolte dalla Comunità e dai soggetti individuati dal presente Regolamento.
3. L'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale è ammesso esclusivamente nel rispetto della normativa vigente, dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e responsabilità dell'azione amministrativa, nonché dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

Art. 2 - Finalità

1. La Comunità riconosce nell'Intelligenza Artificiale uno strumento di innovazione e di efficientamento dell'attività amministrativa, idoneo a supportare il personale nella riduzione dei tempi dei procedimenti e nel miglioramento della qualità dei servizi rivolti ai cittadini, ai professionisti e alle imprese.
2. L'utilizzo dei sistemi di IA è finalizzato, in particolare, a:
 - a) promuovere un utilizzo consapevole, responsabile, etico, trasparente e sicuro dell'Intelligenza Artificiale;
 - b) garantire la conformità alla normativa europea, nazionale e provinciale vigente in materia di Intelligenza Artificiale, protezione dei dati personali, amministrazione digitale e sicurezza informatica;
 - c) assicurare adeguati livelli di sicurezza informatica e di protezione dei dati;
 - d) garantire la centralità della persona e la supervisione umana;
 - e) prevenire rischi giuridici, amministrativi, informatici, reputazionali ed economici per la Comunità;
 - f) promuovere l'alfabetizzazione e la formazione del personale e degli amministratori in materia di Intelligenza Artificiale;
 - g) favorire l'innovazione e il miglioramento dei processi e dei servizi dell'Ente.
3. La Comunità non utilizza sistemi di IA in modo tale da sostituire il giudizio e la responsabilità delle persone competenti o da determinare, senza adeguata supervisione umana, decisioni incidenti sui diritti e sugli interessi delle persone.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica:
 - a) al personale della Comunità, a tempo indeterminato e determinato;
 - b) al personale di altri Enti coinvolto nell'ambito delle gestioni associate o di servizi svolti dalla Comunità, nei limiti delle attività disciplinate dagli accordi o dalle convenzioni vigenti;
 - c) agli amministratori della Comunità nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
 - d) agli stagisti e ai tirocinanti;
 - e) ai collaboratori e consulenti esterni, per le attività svolte per conto della Comunità;
 - f) agli altri soggetti che, a diverso titolo, abbiano accesso ai sistemi informativi della Comunità e utilizzino sistemi di IA nell'ambito delle attività lavorative o istituzionali.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono definiti, ai fini del presente Regolamento, "utenti utilizzatori".
3. Sono soggetti al presente Regolamento i software, i servizi, le piattaforme web e le applicazioni che integrano funzionalità di Intelligenza Artificiale e che siano utilizzati nell'ambito delle attività della Comunità.

TITOLO II - PRINCIPI DI UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Art. 4 - Centralità della persona e supervisione umana

1. L'Intelligenza Artificiale costituisce esclusivamente uno strumento di supporto all'attività umana e non sostituisce il giudizio, la valutazione e la decisione della persona competente.
2. Deve essere sempre garantita un'adeguata supervisione umana nelle attività nelle quali siano utilizzati sistemi di IA.
3. Nessun atto amministrativo, provvedimento, documento, avviso, risposta o comunicazione ufficiale della Comunità può essere adottato, pubblicato o trasmesso sulla base del solo output prodotto da un sistema di IA senza una preventiva, completa e critica verifica da parte di un operatore umano.
4. Il soggetto che utilizza l'output prodotto dall'IA mantiene la piena responsabilità del relativo contenuto e delle eventuali decisioni assunte sulla base dello stesso.
5. L'utilizzo dell'IA non determina alcun trasferimento al sistema tecnologico della responsabilità propria del soggetto competente all'adozione, sottoscrizione o trasmissione dell'atto o documento.

Art. 5 - Responsabilità dell'utente utilizzatore

1. L'utente utilizzatore è responsabile dell'utilizzo dei sistemi di IA e dei contenuti prodotti o elaborati con il loro ausilio nell'ambito delle attività della Comunità.
2. L'eventuale inesattezza, incompletezza, erroneità o illiceità dell'output generato da un sistema di IA non esonera l'utente utilizzatore dalle responsabilità previste dalla normativa vigente, dai contratti collettivi e dalle disposizioni interne della Comunità.
3. Prima di utilizzare un output nell'ambito dell'attività istituzionale, l'utente deve verificarne, per quanto pertinente:
 - a) l'accuratezza e la veridicità;
 - b) la completezza;
 - c) la coerenza con il contesto nel quale deve essere utilizzato;
 - d) l'assenza di contenuti discriminatori, distorsivi o comunque inappropriati;
 - e) la correttezza dei riferimenti normativi e giurisprudenziali;
 - f) la conformità alla normativa vigente.
4. L'utente deve prestare particolare attenzione al rischio di cosiddette "allucinazioni", consistenti nella generazione di informazioni false o inesatte presentate dal sistema in forma apparentemente plausibile.

Art. 6 - Trasparenza

1. Qualora l'apporto dell'IA abbia avuto un ruolo prevalente nella produzione di un contenuto destinato all'esterno della Comunità, l'utilizzo dell'IA deve essere reso noto mediante apposita dicitura, ove appropriato e compatibile con la natura del contenuto.
2. A titolo esemplificativo possono essere utilizzate le seguenti diciture:
 - a) "Testo elaborato con il supporto dell'Intelligenza Artificiale e revisionato da un operatore della Comunità";
 - b) "Immagine generata dalla Comunità tramite Intelligenza Artificiale";
 - c) "Contenuto modificato con l'ausilio dell'Intelligenza Artificiale".
3. La dicitura può essere omessa qualora l'utilizzo dell'IA sia limitato ad attività di mera correzione, rifinitura o perfezionamento parziale di un contenuto originariamente elaborato dall'utente.
4. Qualora la Comunità attivi sistemi di IA destinati all'interazione diretta con cittadini o altri destinatari, questi devono essere informati del fatto che stanno interagendo con un sistema di Intelligenza Artificiale.
5. Qualora sistemi di IA siano utilizzati nell'ambito di videoconferenze, riunioni, webinar o altre attività che possano comportare la registrazione, trascrizione o rielaborazione di contenuti, gli

interessati devono essere previamente informati secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

Art. 7 - Sostenibilità ambientale

1. La Comunità promuove un utilizzo dell'Intelligenza Artificiale improntato anche alla sostenibilità ambientale e all'uso responsabile delle risorse tecnologiche.
2. Gli utenti utilizzatori sono tenuti a formulare le richieste ai sistemi di IA in modo ragionato, preciso ed efficace, evitando interazioni meramente sperimentali, ripetitive, ridondanti o non necessarie.

TITOLO III - SISTEMI AUTORIZZATI E SICUREZZA

Art. 8 - Sistemi di Intelligenza Artificiale autorizzati

1. L'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale nell'ambito delle attività della Comunità è consentito esclusivamente con riferimento a sistemi e strumenti previamente individuati e autorizzati secondo le competenze organizzative dell'Ente.
2. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di transizione digitale, il Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) cura, in collaborazione con le strutture competenti, la ricognizione e l'aggiornamento dell'elenco dei sistemi di Intelligenza Artificiale autorizzati all'utilizzo da parte della Comunità.
3. L'individuazione e l'autorizzazione dei sistemi di Intelligenza Artificiale avvengono tenendo conto, per quanto applicabile, dei requisiti di sicurezza informatica, protezione dei dati personali, conformità normativa e adeguatezza rispetto alle finalità istituzionali.
4. L'elenco dei sistemi autorizzati costituisce documento organizzativo dell'Ente e può essere aggiornato in relazione all'evoluzione tecnologica e alle esigenze organizzative, senza necessità di modificare il presente Regolamento.
5. Restano ferme le competenze dei Responsabili delle strutture organizzative, del Responsabile della protezione dei dati personali e degli altri soggetti cui siano attribuite specifiche funzioni dalla normativa o dall'organizzazione della Comunità.
6. È vietato utilizzare sistemi di IA non autorizzati per finalità lavorative o istituzionali.

Art. 9 - Requisiti dei sistemi autorizzati

1. I sistemi di IA autorizzati dalla Comunità devono, per quanto applicabile:
 - a) essere utilizzabili mediante account professionali nominativi o comunque riconducibili in modo univoco all'utilizzatore;
 - b) offrire adeguate garanzie in materia di protezione dei dati personali;
 - c) garantire, ove previsto, che i dati immessi dagli utenti non siano utilizzati per l'addestramento dei relativi modelli;
 - d) garantire adeguati livelli di sicurezza informatica;
 - e) risultare conformi ai requisiti previsti dalla normativa applicabile in materia di servizi digitali e sicurezza informatica;
 - f) offrire, ove pertinente, adeguate garanzie in materia di proprietà intellettuale e utilizzabilità dei contenuti generati.
2. La Comunità privilegia, ove possibile, l'utilizzo delle funzionalità di IA integrate nelle piattaforme e nelle suite di produttività già in dotazione all'Ente.

Art. 10 - Account e credenziali

1. È vietato utilizzare account personali per registrarsi o accedere a sistemi di IA nell'ambito delle attività lavorative o istituzionali della Comunità.
2. Le credenziali di accesso ai sistemi di IA sono personali e non possono essere condivise.
3. Ove disponibile, deve essere utilizzata l'autenticazione a più fattori.
4. L'utilizzo dei sistemi di IA autorizzati è consentito esclusivamente nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali e non per finalità personali.

Art. 11 - Sistemi di IA di soggetti terzi

1. Gli utenti possono interagire con sistemi di IA messi a disposizione da soggetti terzi nell'ambito di attività, servizi, videoconferenze, webinar o altre iniziative, purché siano garantite condizioni di sicurezza, trasparenza e tutela dei dati coerenti con il presente Regolamento e con la normativa applicabile.
2. Qualora non siano fornite adeguate garanzie sulle modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati, l'utente deve astenersi dall'inserire dati personali o informazioni riservate.

3. Qualora non sia possibile disattivare funzionalità di IA integrate in strumenti o servizi di soggetti terzi, l'utente deve adottare ogni cautela necessaria a evitare la trasmissione di dati personali o di informazioni riservate non necessarie.

TITOLO IV - PROTEZIONE DEI DATI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Art. 12 - Protezione dei dati personali

1. L'utilizzo dei sistemi di IA deve avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. È vietato inserire nei sistemi di IA dati personali, dati particolari, dati relativi a condanne penali e reati o altre informazioni che consentano di identificare direttamente o indirettamente una persona fisica, salvo che tale trattamento sia espressamente consentito dalla normativa applicabile e sia stato previamente autorizzato secondo le procedure dell'Ente.
3. In particolare, non devono essere inseriti nei sistemi di IA, salvo quanto consentito dalla normativa:
 - a) dati sanitari;
 - b) dati giudiziari;
 - c) dati relativi a situazioni di disagio personale o sociale;
 - d) codici fiscali, numeri di telefono e indirizzi specifici;
 - e) password, credenziali e codici di accesso;
 - f) informazioni confidenziali o riservate della Comunità;
 - g) informazioni coperte da segreto d'ufficio.
4. Qualora sia necessario elaborare con l'IA documenti contenenti dati personali, l'utente deve, ove possibile, procedere preventivamente alla loro anonimizzazione, eliminando ogni elemento che consenta di identificare le persone interessate.
5. In caso di dubbio sulla natura dei dati da inserire, l'utente deve astenersi dall'immissione e consultare il soggetto competente in materia di protezione dei dati personali.
6. Restano ferme le competenze del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 13 - Proprietà intellettuale e diritto d'autore

1. Gli utenti non possono inserire nei sistemi di IA materiali di terzi coperti da diritto d'autore o da altri diritti di proprietà intellettuale, salvo che ne sia consentito l'utilizzo o sia stata acquisita la necessaria autorizzazione.
2. In caso di dubbio sulla provenienza, sulla titolarità o sulla licenza di un contenuto, l'utente deve astenersi dall'utilizzarlo nel sistema di IA.
3. L'utilizzo dei contenuti generati o elaborati mediante IA deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto d'autore e proprietà intellettuale.
4. L'utente è responsabile della verifica della liceità e dell'utilizzabilità dell'output prima del suo impiego nell'attività istituzionale.

TITOLO V - UTILIZZO DELL'IA GENERATIVA

Art. 14 - Formulazione dei prompt

1. Nell'utilizzo di sistemi di IA generativa, l'utente deve formulare le richieste in maniera chiara, precisa e coerente con l'obiettivo perseguito.
2. Ove pertinente, il prompt dovrebbe specificare:
 - a) il ruolo che il sistema deve assumere;
 - b) il contesto dell'attività;
 - c) il compito specifico richiesto;
 - d) i vincoli e il formato desiderato;
 - e) eventuali esempi utili a definire il risultato atteso.
3. I prompt non devono contenere dati personali, dati particolari, dati sanitari, dati giudiziari, password, credenziali, segreti d'ufficio o informazioni riservate.

Art. 15 - Attività consentite

1. L'IA può essere utilizzata quale strumento di supporto, nel rispetto del presente Regolamento, per attività quali:
 - a) predisposizione di bozze di email, avvisi, comunicati, pareri e testi amministrativi;
 - b) predisposizione di bozze di proposte di deliberazione, determinazioni, ordinanze, avvisi e contenuti per il sito istituzionale;
 - c) sintesi di documenti, report, comunicazioni o conversazioni;
 - d) confronto tra documenti o tra diverse versioni di uno stesso documento;
 - e) supporto alla ricerca di informazioni di carattere generale;
 - f) supporto alla consultazione e comprensione di norme e documenti pubblici, fermo restando l'obbligo di verifica delle fonti;
 - g) traduzione di testi per finalità informative;
 - h) creazione di immagini, schemi o elementi grafici destinati a presentazioni, brochure o contenuti istituzionali;
 - i) supporto all'analisi e alla sintesi di informazioni e dati, quando tale utilizzo sia conforme alla normativa in materia di protezione dei dati;
 - j) supporto alla generazione e allo sviluppo di idee e proposte.
2. I risultati generati dai sistemi di IA devono essere riletti, corretti e validati dall'utente utilizzatore prima del loro utilizzo nell'attività istituzionale.
3. La verifica deve riguardare, in particolare, le eventuali citazioni normative, giurisprudenziali o di altre fonti, verificandone l'esistenza, l'attualità e la vigenza attraverso fonti ufficiali.

Art. 16 - Attività vietate

1. È vietato:
 - a. inserire nei sistemi di IA dati personali o dati pseudonimizzati che consentano comunque di risalire all'identità degli interessati, in violazione della normativa vigente o del presente Regolamento;
 - b. assumere decisioni amministrative o provvedimenti interamente automatizzate o basate esclusivamente sull'output dell'IA senza adeguata supervisione e validazione umana;
 - c. presentare come elaborazione originale dell'utente un contenuto integralmente prodotto dall'IA, nei casi in cui il presente Regolamento preveda l'indicazione dell'utilizzo dell'IA;
 - d. utilizzare i sistemi di IA autorizzati per finalità personali o estranee alle attività istituzionali;
 - e. effettuare reiterate richieste sostanzialmente identiche o meramente sperimentali senza una preventiva e ragionata revisione del prompt;
 - f. utilizzare sistemi di IA per la profilazione di cittadini, dipendenti o amministratori, salvo quanto espressamente previsto e consentito dalla normativa vigente;

- g. caricare nei sistemi di IA dati confidenziali, informazioni riservate della Comunità o informazioni coperte da segreto d'ufficio;
- h. utilizzare l'IA per attività estranee alle competenze e alle funzioni attribuite al proprio ruolo;
- i. utilizzare sistemi di IA in violazione della normativa vigente, del presente Regolamento o delle disposizioni interne dell'Ente.

TITOLO VI - FORMAZIONE, COMPETENZE E CONTROLLO

Art. 17 - Formazione e alfabetizzazione in materia di IA

1. La Comunità promuove l'alfabetizzazione e la formazione del personale e degli amministratori in materia di Intelligenza Artificiale, anche avvalendosi dei percorsi formativi messi a disposizione dalla Provincia autonoma di Trento, dalle Società di sistema e da altri soggetti qualificati.
2. La formazione riguarda, in particolare:
 - a. il funzionamento e le caratteristiche dei sistemi di IA;
 - b. l'utilizzo consapevole e sicuro degli strumenti;
 - c. la formulazione dei prompt;
 - d. la protezione dei dati personali;
 - e. la sicurezza informatica;
 - f. la normativa applicabile;
 - g. le implicazioni etiche e organizzative dell'IA;
 - h. i rischi connessi all'utilizzo dei sistemi, comprese le cosiddette "allucinazioni".
3. La partecipazione alle attività formative può essere prevista quale condizione per l'abilitazione all'utilizzo dei sistemi di IA messi a disposizione dalla Comunità.

Art. 18 - Sicurezza informatica e segnalazioni

1. Gli utenti utilizzatori sono tenuti a utilizzare i sistemi di IA secondo le modalità di sicurezza stabilite dall'Ente.
2. Gli utenti devono segnalare tempestivamente ai soggetti competenti eventuali:
 - a. anomalie nel funzionamento dei sistemi;
 - b. accessi non autorizzati;
 - c. sospette fughe di dati;
 - d. violazioni o sospette violazioni dei dati personali;
 - e. altri incidenti derivanti dall'interazione con i sistemi di IA.
3. Gli eventuali incidenti relativi alla sicurezza informatica o alla protezione dei dati personali sono gestiti secondo le procedure adottate dalla Comunità e dalla normativa vigente.

Art. 19 - Competenze e monitoraggio

1. Il Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD), nell'ambito delle competenze attribuite dalla normativa vigente e dagli atti organizzativi della Comunità, supporta il processo di adozione e utilizzo delle tecnologie di Intelligenza Artificiale nell'Ente.
2. Il RTD, in collaborazione con le strutture competenti, cura in particolare:
 - a. la ricognizione dei sistemi di Intelligenza Artificiale utilizzati o proposti per l'utilizzo nell'Ente;
 - b. l'aggiornamento dell'elenco dei sistemi autorizzati;
 - c. il monitoraggio dell'evoluzione tecnologica e normativa in materia di Intelligenza Artificiale, per quanto di competenza;
 - d. la promozione di iniziative di formazione e sensibilizzazione in materia di utilizzo consapevole dell'Intelligenza Artificiale;
 - e. la segnalazione agli organi e alle strutture competenti delle esigenze di aggiornamento del presente Regolamento.
3. Per gli aspetti relativi alla protezione dei dati personali, il RTD opera in raccordo con il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), nel rispetto delle rispettive competenze.
4. Le attività di verifica e controllo relative al comportamento del personale sono svolte dai soggetti competenti secondo la normativa vigente, i contratti collettivi e l'organizzazione della Comunità.

Art. 20 - Responsabilità e conseguenze delle violazioni

1. La violazione delle disposizioni del presente Regolamento comporta l'applicazione delle conseguenze previste dalla normativa vigente, dai contratti collettivi e dalle disposizioni interne della Comunità.
2. In particolare, la violazione delle disposizioni relative:
 - a. alla supervisione e validazione umana;
 - b. alla protezione dei dati personali;
 - c. alla sicurezza informatica;
 - d. all'utilizzo di sistemi non autorizzati;
 - e. alla tutela delle informazioni riservate;può costituire illecito disciplinare, secondo la gravità della condotta e nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.
3. Restano ferme le eventuali responsabilità civili, amministrative, contabili, erariali e penali previste dall'ordinamento.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Coordinamento con la normativa vigente

1. Il presente Regolamento si applica nel rispetto della normativa europea, nazionale e provinciale vigente e, in particolare:
 - a. del Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme armonizzate sull'intelligenza artificiale (AI Act);
 - b. della normativa nazionale vigente in materia di Intelligenza Artificiale;
 - c. del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali;
 - d. del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);
 - e. della normativa vigente in materia di sicurezza informatica, trasparenza, diritto d'autore e rapporto di lavoro pubblico;
 - f. della normativa provinciale in materia di società dell'informazione e amministrazione digitale;
 - g. degli atti di indirizzo e delle linee guida adottati dalla Provincia autonoma di Trento in materia di Intelligenza Artificiale e transizione digitale, per quanto applicabili alla Comunità.
2. In particolare, la Comunità tiene conto delle Linee guida per l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale negli ambienti di lavoro della Provincia autonoma di Trento, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1128 di data 1° agosto 2025, e dei relativi aggiornamenti, per quanto compatibili con l'organizzazione e le competenze della Comunità. La Provincia indica tali Linee guida come elaborate in conformità all'AI Act e al GDPR.
3. Il presente Regolamento è interpretato e applicato in coerenza con gli eventuali ulteriori atti, linee guida e indicazioni emanati dalle competenti autorità europee, nazionali e provinciali.
4. In caso di contrasto tra una disposizione del presente Regolamento e una norma imperativa sopravvenuta, prevale quest'ultima.

Art. 22 - Aggiornamento del Regolamento

1. Il presente Regolamento è sottoposto ad aggiornamento in relazione all'evoluzione della normativa, delle tecnologie disponibili e dell'organizzazione della Comunità.
2. Il RTD segnala agli organi e alle strutture competenti le esigenze di aggiornamento derivanti dall'evoluzione tecnologica e normativa, nell'ambito delle proprie competenze.
3. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dal Consiglio dei Sindaci secondo le competenze e le procedure previste dall'ordinamento di competenza.
4. Gli aggiornamenti dell'elenco dei sistemi di IA autorizzati, quando non comportino modifiche ai principi e alle regole stabiliti dal presente Regolamento, sono effettuati secondo le competenze organizzative dell'Ente.

Art. 23 - Pubblicazione e diffusione

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale della Comunità secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Il Regolamento è reso disponibile al personale, agli amministratori e agli altri utenti interessati all'utilizzo dei sistemi di IA.
3. La Comunità promuove la conoscenza del Regolamento anche nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione.

Art. 24 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'avvenuta approvazione dello stesso.
2. Dalla data di entrata in vigore cessano di avere efficacia eventuali disposizioni interne incompatibili con il presente Regolamento.

Art. 25 - Norma transitoria

1. I sistemi di IA già utilizzati dalla Comunità alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono sottoposti a verifica di conformità alle relative disposizioni.
2. Il RTD, in collaborazione con le strutture competenti e con il soggetto competente in materia di protezione dei dati personali, provvede, ove necessario, alla verifica dei sistemi già in uso e propone le eventuali misure di adeguamento nell'ambito delle rispettive competenze.
3. Fino alla conclusione della verifica non possono essere attivati nuovi utilizzi di sistemi di IA non conformi alle disposizioni del presente Regolamento.

ALLEGATO A - ELENCO DEI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE AUTORIZZATI

1. L'elenco dei sistemi di IA autorizzati è tenuto e aggiornato secondo le competenze organizzative dell'Ente e, per gli aspetti connessi alla transizione digitale, con il coinvolgimento del RTD.
2. L'elenco indica, ove pertinente:
 - denominazione del sistema;
 - fornitore;
 - funzionalità di IA disponibili;
 - finalità di utilizzo;
 - eventuali limitazioni;
 - strutture e soggetti autorizzati all'utilizzo;
 - eventuali specifiche prescrizioni in materia di protezione dei dati e sicurezza.
3. L'elenco costituisce documento organizzativo della Comunità ed è aggiornato in relazione all'evoluzione degli strumenti autorizzati, direttamente dal Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD).

In prima istanza si evidenzia che è consentito l'utilizzo esclusivamente dei sistemi di IA contrattualizzati dall'Ente o quelli messi a disposizione dalla Provincia autonoma di Trento o dalle Società di sistema.

I sistemi digitali basati su GenAI attualmente consentiti dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol e attivi sugli account istituzionali (con dominio @comunita.altavalsugana.tn.it) sono i seguenti:

- Gemini IA: si tratta di un assistente basato sull'intelligenza artificiale che sfrutta i modelli linguistici Gemini di Google. Progettato per potenziare la creatività e la produttività degli utenti. Offre una vasta gamma di funzionalità.
- Gemini Workspace: questa è l'intelligenza artificiale di Gemini integrata direttamente nella suite di applicazione Google per la produttività e la collaborazione, quali Gmail, Documenti, Fogli, Presentazioni e Drive.
- Notebook LM: strumento di intelligenza artificiale sviluppato da Google che permette di caricare e analizzare documenti, siti web, video e altri contenuti, trasformandoli in risorse interattive.